




**BANCA D'ITALIA**  
EUROSISTEMA



Unità di Informazione Finanziaria  
per l'Italia

# FAQ

## COMUNICAZIONI OGGETTIVE (OGG)



Ultimo aggiornamento 17/10/2019



# Indice

<b>SCADENZE, COMUNICAZIONE NEGATIVA ED ESONERI</b>	<b>3</b>
1. Qual è la scadenza prevista per l'invio delle comunicazioni oggettive relative ad un determinato mese di riferimento?	3
2. In tema di prima applicazione delle disposizioni, entro quando devono essere inviate le comunicazioni oggettive relative ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2019?	3
3. La comunicazione mensile deve essere inviata anche dai soggetti che non hanno alcuna operazione da comunicare?	3
4. In quali casi è possibile richiedere l'esonero dall'invio della comunicazione negativa mensile?	3
<b>CALCOLO DEGLI IMPORTI E SELEZIONE DELLE OPERAZIONI</b>	<b>4</b>
5. In caso di operazioni con importi decimali come deve essere effettuato l'arrotondamento?	4
6. In caso di operazioni aventi solo una parte in contanti, come deve essere calcolato l'importo ai fini delle comunicazioni oggettive?	4
7. In caso di operazioni tra conti correnti dello stesso intestatario, come deve essere calcolato l'importo ai fini delle comunicazioni oggettive?	4
8. Se una stessa operazione concorre al superamento della soglia per due soggetti distinti occorre segnalarla due volte?	5
9. Se un soggetto fisico effettua, nell'arco dello stesso mese solare, diverse operazioni con riferimento a ruoli diversi, come deve essere calcolato l'importo ai fini delle comunicazioni oggettive?	5
10. Esistono particolari tipi di operazioni in contante che non devono essere inserite nelle comunicazioni oggettive?	5
11. Mandati e reversali eseguiti per contante tra Pubbliche Amministrazioni e Clienti devono essere inseriti nelle comunicazioni oggettive?	6
<b>INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI</b>	<b>6</b>
12. Quali sono le causali da inserire nelle comunicazioni oggettive e quali sono i criteri per l'attribuzione del segno monetario?	6
13. Quali sono i criteri di obbligatorietà dei campi dello schema segnaletico?	6
14. L'Identificativo dell'operazione deve essere univoco all'interno della medesima comunicazione oppure univoco tra tutte le comunicazioni dell'intermediario?	6
15. È possibile inserire un'operazione senza alcun soggetto?	6
16. In caso di operazioni effettuate con sistemi di cassa continua, sportelli automatici e carte di pagamento o società di trasporto valori, chi deve essere indicato come soggetto esecutore ai fini delle comunicazioni oggettive?	6
<b>INFORMAZIONI SUI RAPPORTI</b>	<b>7</b>
17. In caso di operazioni a valere su Conto Corrente come devono essere valorizzati i dati del rapporto?	7
18. In caso di operazioni effettuate mediante Carte di Pagamento e regolate su un Conto Corrente quale rapporto occorre indicare?	7
19. Come devono essere indicate le operazioni che non prevedono rapporti?	7
<b>INFORMAZIONI SUI SOGGETTI</b>	<b>7</b>

20. Quale natura giuridica deve essere assegnata alle ditte individuali e ai professionisti (ad es. avvocati, commercialisti, notai)?	8
21. La natura giuridica del soggetto è sempre obbligatoria? Come occorre procedere nei casi in cui non sia possibile risalire alla natura giuridica di un soggetto?	8
22. Quali sono i campi obbligatori da valorizzare per un soggetto di tipo Controparte?	8
23. In caso di bonifici in contanti, quali soggetti occorre indicare?	8
24. Qual è la definizione di “Legale Rappresentante” da considerare ai fini delle comunicazioni oggettive?	8
25. Qual è la definizione di “Titolare Effettivo” da considerare ai fini delle comunicazioni oggettive?	9
26. In caso di operazioni con Titolare Effettivo diverso dal Titolare Effettivo del rapporto, quale soggetto occorre indicare?	9
27. Come inserire un soggetto che è contemporaneamente Esecutore, Legale Rappresentante e Titolare effettivo per una medesima operazione?	9
28. Come si deve valorizzare il codice CAB per i comuni non più esistenti o per cui il codice CAB è cambiato nel corso del tempo?	9
29. È possibile indicare il codice ATECO solo su 3 cifre?	10
<b>MODALITÀ DI INVIO E GESTIONE DI SCARTI, RILIEVI E CONFERME</b>	<b>10</b>
30. Quale formato devono avere le comunicazioni oggettive?	10
31. Come deve essere valorizzato il campo IDSurvey nel file XML relativo alle comunicazioni oggettive?	10
32. Dopo aver realizzato il file XML secondo le specifiche tecniche, come deve essere trasmesso alla UIF?	10
33. A fronte della consegna di una comunicazione, è possibile capire quali operazioni sono state scartate?	11
34. Come è possibile trasmettere nuovamente le operazioni che sono state scartate?	11
35. A fronte della conferma di alcuni rilievi, come è possibile capire se la comunicazione è stata correttamente acquisita?	11
36. Se nell'ambito della stessa mensilità fossero presenti più operazioni sul medesimo soggetto sarebbe possibile effettuare la conferma solo su uno dei rilievi interessati e non su tutti?	11
37. I segnalanti già abilitati per l’invio dei flussi SARA risultano automaticamente abilitati per l’invio delle Comunicazioni Oggettive?	11
38. I segnalanti già abilitati per l’invio dei flussi SARA devono nominare un nuovo referente per l’invio delle comunicazioni oggettive?	12
39. Qual è il termine entro cui devono essere corretti i rilievi formali e deterministici relativi a un determinato mese di riferimento?	12

## SCADENZE, COMUNICAZIONE NEGATIVA ED ESONERI

1. Qual è la scadenza prevista per l'invio delle comunicazioni oggettive relative ad un determinato mese di riferimento?

L'invio delle comunicazioni oggettive può essere effettuato a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di riferimento e deve pervenire entro il giorno 15 del secondo mese successivo (ad es. la comunicazione del mese di gennaio può essere effettuata dal 1° febbraio al 15 marzo). Nel caso in cui il giorno 15 sia un festivo, la scadenza per l'invio è posticipata al primo giorno successivo non festivo. Si precisa che la comunicazione deve essere trasmessa entro tale scadenza priva di rilievi. La presenza di rilievi (formali e/o confermabili) provoca lo scarto della corrispondente osservazione (blocco di dati costituito da un'operazione e dai soggetti associati) quindi una comunicazione affetta da rilievi non può ritenersi correttamente acquisita.

2. In tema di prima applicazione delle disposizioni, entro quando devono essere inviate le comunicazioni oggettive relative ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2019?

La prima trasmissione delle comunicazioni oggettive potrà essere effettuata a partire dal 1° settembre 2019 e dovrà essere completata entro e non oltre il 16 dello stesso mese. In tale finestra temporale occorrerà inviare **quattro comunicazioni distinte**, relative rispettivamente alle operazioni riferite ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2019.

Per maggiori dettagli è possibile consultare il Comunicato della UIF del 17 giugno 2019: [https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/comunicati/documenti/Comunicato\\_registr\\_oggettive.pdf](https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/comunicati/documenti/Comunicato_registr_oggettive.pdf).

3. La comunicazione mensile deve essere inviata anche dai soggetti che non hanno alcuna operazione da comunicare?

Sì, i soggetti obbligati all'invio delle comunicazioni oggettive ai sensi dell'art. 2 delle [Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive](#) devono inviare ogni mese una comunicazione alla UIF, anche se negativa, fatta salva la possibilità di richiedere un esonero nei casi indicati *sub 4*.

4. In quali casi è possibile richiedere l'esonero dall'invio della comunicazione negativa mensile?

L'esonero dalla trasmissione della comunicazione negativa mensile può essere richiesto dai soggetti obbligati che non effettuano operazioni in contanti o che effettuano esclusivamente operazioni in contanti al di sotto della soglia dei 1.000 Euro.

A tal fine, i segnalanti registrati devono inviare via PEC alla casella [uif@pec.bancaditalia.it](mailto:uif@pec.bancaditalia.it) un'attestazione in forma libera indicando il **codice del segnalante** (per le banche e Poste Italiane il codice segnalante coincide con il codice ABI su 6 cifre, comprensivo di eventuale zero iniziale e carattere di controllo finale, mentre per gli altri soggetti obbligati corrisponde al codice fiscale della società) e il **motivo per cui si richiede l'esonero** (per assenza di operatività in contanti ovvero per presenza di sole operazioni in contanti sotto soglia).

I segnalanti non ancora registrati, invece, richiedono l'esonero al momento della registrazione al sistema di rilevazione, valorizzando il campo *B.4.1 – Operatività da segnalare ai fini delle*

*comunicazioni oggettive* con uno dei valori: “NO, in quanto il segnalante non effettua operazioni in contanti” oppure “NO, in quanto il segnalante non effettua operazioni in contanti pari o superiori a 1.000 euro”.

Se l’operatività del soggetto obbligato dovesse cambiare rispetto a quanto comunicato (cioè se inizia a operare in contanti oppure inizia a effettuare operazioni in contanti sopra soglia), andrà inviata una nuova attestazione via PEC alla casella [uif@pec.bancaditalia.it](mailto:uif@pec.bancaditalia.it), per notificare l’avvenuta variazione e andranno effettuate le comunicazioni dovute nel rispetto dei termini previsti (entro il 15 giorno del secondo mese successivo a quello di riferimento).

## CALCOLO DEGLI IMPORTI E SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

### 5. In caso di operazioni con importi decimali come deve essere effettuato l’arrotondamento?

Gli importi devono essere troncati all’unità di Euro **prima** di effettuare il calcolo dell’importo complessivo.

Ad esempio, in caso di Cliente che esegua, nel mese solare, due operazioni di versamento contante rispettivamente di Euro 7.000,50 e 2.999,70 la comunicazione oggettiva non deve essere inviata in quanto nel computo dell’importo complessivo devono essere sommati i due importi troncati (7.000 e 2.999) che danno un totale sotto soglia.

### 6. In caso di operazioni aventi solo una parte in contanti, come deve essere calcolato l’importo ai fini delle comunicazioni oggettive?

Gli importi da sommare ai fini del calcolo del superamento delle soglie sono solo quelli in contanti.

Ad esempio, un’operazione di prelevamento da conto corrente per 1.500 Euro totali con contestuale versamento di 1.000 Euro su libretto di deposito a risparmio (“contante virtuale”) e prelevamento di 500 Euro in contanti (“contante reale”) non deve essere considerata ai fini del calcolo del superamento della soglia in quanto la parte in contanti reale è inferiore ai 1.000 Euro.

### 7. In caso di operazioni tra conti correnti dello stesso intestatario, come deve essere calcolato l’importo ai fini delle comunicazioni oggettive?

Nel caso in cui si verificano movimentazioni in contanti su diversi conti correnti dello stesso intestatario, gli importi dovranno essere sommati a prescindere dal segno monetario (non è ammessa la compensazione tra operazioni di segno opposto).

Ad esempio, se un cliente è intestatario di due rapporti (A e B) presso il medesimo istituto bancario ed effettua, nello stesso mese solare, un prelevamento di contanti di 6.000 Euro dal conto A e un versamento di contanti di 6.000 Euro sul conto B, dovranno essere segnalate entrambe le operazioni in quanto l’importo complessivo in contanti supera la soglia di 10.000 Euro.

8. Se una stessa operazione concorre al superamento della soglia per due soggetti distinti occorre segnalarla due volte?

No, ogni operazione deve sempre essere inserita nelle comunicazioni oggettive **una volta sola**, anche se contribuisce al superamento della soglia per soggetti diversi.

Ad esempio, in presenza di operazioni con i seguenti importi:

- 3.000 Euro sul conto intestato al Cliente Tizio;
- 5.000 Euro sul conto intestato alla Società Alfa ed Esecutore Caio;
- 7.000 Euro sul conto intestato alla Società Alfa ed Esecutore Tizio;

L'ultima operazione di 7.000 Euro deve essere segnalata una volta sola, anche se contribuisce al superamento della soglia sia per la Società Alfa sia per il cliente Tizio.

9. Se un soggetto fisico effettua, nell'arco dello stesso mese solare, diverse operazioni con riferimento a ruoli diversi, come deve essere calcolato l'importo ai fini delle comunicazioni oggettive?

In tal caso occorre sommare gli importi di tutte le operazioni relative al soggetto fisico in esame, anche se tale soggetto è coinvolto con ruoli diversi.

Ad esempio, se un soggetto effettua le seguenti operazioni:

- 7.000 Euro come Cliente;
- 3.000 Euro come Esecutore per conto della Società Alfa;

entrambe le operazioni dovranno essere comunicate in quanto la somma complessiva supera la soglia di 10.000 Euro.

Si precisa che se un medesimo soggetto opera con ruoli diversi in relazione alla stessa operazione, la stessa deve essere considerata una volta sola per il soggetto interessato (ad es. un soggetto titolare di un conto cointestato che effettua un versamento di 5.000 Euro su detto conto viene inserito nelle comunicazioni con codice soggetto = 01 – Cliente ed esecutore. In tal caso l'operazione deve essere considerata una sola volta ai fini del calcolo dell'importo relativo al soggetto, anche se quest'ultimo è associato all'operazione sia con ruolo di cliente che di esecutore).

10. Esistono particolari tipi di operazioni in contante che non devono essere inserite nelle comunicazioni oggettive?

Sì, i seguenti tipi di operazione in contanti **non** devono essere inserite nelle comunicazioni oggettive:

- Prelievi di contanti da ATM effettuati con carte emesse da banche estere;
- Movimentazioni tecniche di contante tra le banche e la Banca d'Italia;
- Movimentazioni tecniche di contante tra le banche del gruppo e la Capogruppo;
- Movimentazioni tecniche di contante tra banche e Gestori del contante esternalizzati (ad es. per eccedenza di contante).

11. Mandati e reversali eseguiti per contante tra Pubbliche Amministrazioni e Clienti devono essere inseriti nelle comunicazioni oggettive?

Sì, mandati e reversali eseguiti per contante tra Pubbliche Amministrazioni e Clienti devono essere inseriti nelle comunicazioni oggettive.

## INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI

12. Quali sono le causali da inserire nelle comunicazioni oggettive e quali sono i criteri per l'attribuzione del segno monetario?

Le causali da inserire nelle comunicazioni oggettive corrispondono alle causali analitiche previste nelle **“Disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo”** emanate dalla Banca d'Italia e in vigore alla data di riferimento della Comunicazione oggettiva. Analogamente l'attribuzione del corrispondente segno monetario deve essere coerente con quanto previsto dalla tabella delle causali analitiche allegata alle vigenti Disposizioni.

13. Quali sono i criteri di obbligatorietà dei campi dello schema segnaletico?

In linea generale, **tutti i campi del tracciato record devono sempre essere valorizzati quando noti al segnalante**, anche se definiti “condizionati” nello schema segnaletico.

14. L'Identificativo dell'operazione deve essere univoco all'interno della medesima comunicazione oppure univoco tra tutte le comunicazioni dell'intermediario?

L'identificativo dell'operazione deve essere univoco all'interno della medesima comunicazione.

15. È possibile inserire un'operazione senza alcun soggetto?

Le operazioni devono sempre prevedere la presenza di **almeno** un soggetto (in qualità di Esecutore dell'operazione oppure come Titolare del rapporto movimentato dall'operazione).

16. In caso di operazioni effettuate con sistemi di cassa continua, sportelli automatici e carte di pagamento o società di trasporto valori, chi deve essere indicato come soggetto esecutore ai fini delle comunicazioni oggettive?

Nel caso di operazioni effettuate con sportelli automatici e carte di pagamento deve essere indicato come esecutore, ove noto, il titolare della carta con la quale è stata effettuata l'operazione;

Nei sistemi di cassa continua l'operazione è imputata direttamente al titolare del rapporto sul quale le somme sono versate e il campo esecutore non deve essere valorizzato;



Per le operazioni effettuate per il tramite di società di trasporto valori l'operazione è imputata direttamente al titolare del rapporto a valere del quale le operazioni sono eseguite e il campo esecutore non deve essere valorizzato.

Per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica resta fermo quanto previsto nel resoconto alla consultazione in risposta alle osservazioni sulle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia il 30 luglio 2019 (cfr. pag.25 della tavola di resoconto).

## INFORMAZIONI SUI RAPPORTI

17. In caso di operazioni a valere su Conto Corrente come devono essere valorizzati i dati del rapporto?

Per i rapporti di tipo Conto Corrente (*Tipo Rapporto = 028*) occorre indicare obbligatoriamente il **codice IBAN** che deve essere inserito nel campo Identificativo Rapporto.

Se il Conto Corrente è incardinato presso il segnalante, occorre valorizzare obbligatoriamente anche il campo "ABICAB filiale del rapporto"; tale campo può essere omissivo in caso di bonifico per cassa su conti incardinati presso altri istituti.

Nel caso in cui non sia disponibile il codice IBAN del rapporto (ad es. bonifico in contanti verso un conto non SEPA o trasferimenti SWIFT) occorre inserire tutti i dati disponibili che possano consentire, in qualche modo, di identificare il rapporto di destinazione.

18. In caso di operazioni effettuate mediante Carte di Pagamento e regolate su un Conto Corrente quale rapporto occorre indicare?

Se la carta di pagamento è stata emessa dallo stesso intermediario presso cui è incardinato il conto corrente (ad es. carta di debito emessa da una banca a valere su un proprio conto corrente), tale intermediario dovrà indicare nella propria comunicazione oggettiva gli estremi del **Conto Corrente**.

Se la carta di pagamento è stata emessa da un intermediario diverso da quello presso cui è incardinato il conto corrente (ad es. carta di credito emessa da un istituto di pagamento con rimborso attraverso il conto corrente di una banca), l'emittente della carta dovrà indicare nella propria comunicazione oggettiva gli estremi della **Carta di Pagamento**.

19. Come devono essere indicate le operazioni che non prevedono rapporti?

Le operazioni che non prevedono la presenza di un rapporto (per esempio "DG - Cambio taglio banconote") devono essere comunicate senza valorizzare gli attributi relativi al rapporto (tipo rapporto, numero rapporto, filiale del rapporto).

## INFORMAZIONI SUI SOGGETTI

20. Quale natura giuridica deve essere assegnata alle ditte individuali e ai professionisti (ad es. avvocati, commercialisti, notai)?

Sia le ditte individuali che i professionisti devono essere considerati “Persone Fisiche” (PF).

21. La natura giuridica del soggetto è sempre obbligatoria? Come occorre procedere nei casi in cui non sia possibile risalire alla natura giuridica di un soggetto?

La natura giuridica del soggetto è sempre obbligatoria.

Esclusivamente nei casi in cui non sia possibile risalire a tale informazione (ad es. in caso di controparte di un bonifico in contanti) si dovrà valorizzare la natura giuridica con “NPF” e riportare nel campo DENOMINAZIONE quanto specificato come beneficiario del bonifico.

Resta fermo l’obbligo di valorizzare i dati del soggetto nel modo più esaustivo possibile in funzione delle informazioni in possesso del segnalante.

22. Quali sono i campi obbligatori da valorizzare per un soggetto di tipo Controparte?

Per tutti i soggetti, anche per quelli di tipo “Controparte”, sono sempre obbligatori i seguenti campi:

- Identificativo operazione;
- Progressivo soggetto;
- Codice tipo soggetto (nel caso di interesse “06 - Controparte”);
- Natura Giuridica (PF/NPF). Nei casi in cui non sia possibile risalire a tale informazione (ad es. in caso di controparte di un bonifico in contanti) si dovrà valorizzare la natura giuridica con “NPF” e riportare nel campo DENOMINAZIONE quanto specificato come beneficiario del bonifico (cfr. FAQ n. 21);
- Codice Fiscale (ove tale dato non sia noto al segnalante si dovrà inserire il valore convenzionale “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”).

23. In caso di bonifici in contanti, quali soggetti occorre indicare?

In caso di bonifico in contanti devono essere segnalati due soggetti distinti: il soggetto che dispone il bonifico (*Codice Tipo Soggetto = 03 – Esecutore*) e il beneficiario del bonifico (*Codice Tipo Soggetto = 06 – Controparte*). Solo nel caso in cui la controparte del bonifico coincida con l’esecutore deve essere utilizzato il *Codice Tipo Soggetto = 10 – Esecutore e controparte*.

24. Qual è la definizione di “Legale Rappresentante” da considerare ai fini delle comunicazioni oggettive?

In coerenza con le disposizioni secondarie emanate dalle Autorità di vigilanza di settore in tema di adeguata verifica e, in particolare, di identificazione del cliente, nel caso in cui quest’ultimo sia soggetto diverso da persona fisica, nel tracciato della comunicazione oggettiva deve essere indicata come legale rappresentante la persona fisica dotata del potere di rappresentare il cliente stesso. D’altra parte, ai sensi dell’art. 1387 c.c., il potere di rappresentanza è conferito dalla legge o dall’interessato.

25. Qual è la definizione di “Titolare Effettivo” da considerare ai fini delle comunicazioni oggettive?

Ai fini delle comunicazioni oggettive occorre considerare la definizione di “Titolare Effettivo” richiamata dall’art. 1, co. 1 lett. j) delle [Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive](#) di seguito riportata:

***Titolare Effettivo:** la persona fisica o le persone fisiche determinate ai sensi degli articoli 1, comma 2, lett. pp), e 20 del decreto antiriciclaggio, nonché delle relative disposizioni di attuazione.*

Per ulteriori chiarimenti sulla definizione di Titolare Effettivo occorre far riferimento al [Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela](#) emanato dalla Banca d’Italia.

26. In caso di operazioni con Titolare Effettivo diverso dal Titolare Effettivo del rapporto, quale soggetto occorre indicare?

Occorre indicare il titolare effettivo dell’operazione tutte le volte in cui il titolare effettivo dell’operazione è diverso dal titolare effettivo del rapporto, in conformità con quanto previsto dalle Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo emanate dalla Banca d’Italia il 30 luglio 2019 (Parte Seconda, Sezione IV).

27. Come inserire un soggetto che è contemporaneamente Esecutore, Legale Rappresentante e Titolare effettivo per una medesima operazione?

In ogni comunicazione oggettiva ogni soggetto deve essere presente **una sola volta nell’ambito della medesima operazione.**

Nel caso in cui uno stesso soggetto ricopra diversi ruoli con riferimento ad una medesima operazione nella selezione del *Tipo Soggetto* dovrà essere **privilegiata la posizione di Titolare Effettivo.**

Ad esempio:

- Nel caso in cui uno stesso soggetto ricopra i ruoli di Legale Rappresentante e Titolare Effettivo dovrà essere segnalato con *Tipo Soggetto = 04 – Titolare effettivo.*
- Nel caso in cui uno stesso soggetto ricopra i ruoli di Esecutore, Legale Rappresentante e Titolare Effettivo dovrà essere segnalato con *Tipo Soggetto = 08 - Titolare effettivo ed esecutore.*

28. Come si deve valorizzare il codice CAB per i comuni non più esistenti o per cui il codice CAB è cambiato nel corso del tempo?

Nel campo “comune di residenza” occorre indicare il codice CAB **valido alla data di invio della comunicazione.**

Nel campo “comune di nascita” occorre indicare il codice CAB **valido alla data di nascita** indicata, coerentemente con quanto riportato nel codice fiscale del soggetto. Su tale codice vengono effettuati i seguenti controlli:

- **esistenza (anche storica):** qualora il codice CAB non sia mai esistito viene emesso uno scarto che riguarda l’intera osservazione (blocco di dati costituito dall’operazione e dai soggetti associati);
- **coerenza con il codice fiscale:** il codice CAB viene confrontato con il codice catastale contenuto nel codice fiscale del soggetto; qualora i due codici non fossero coerenti verrà emesso un rilievo (confermabile) relativo alla validità del codice fiscale stesso.

29. È possibile indicare il codice ATECO solo su 3 cifre?

Il sistema richiede l’inserimento di codici ATECO espressi con 4 cifre. Solo nei casi in cui tale livello di dettaglio non sia disponibile è possibile indicare il codice ATECO su 3 cifre.

## MODALITÀ DI INVIO E GESTIONE DI SCARTI, RILIEVI E CONFERME

30. Quale formato devono avere le comunicazioni oggettive?

Le comunicazioni oggettive devono essere inserite in un file in **formato XML**.

Il tracciato record del file è descritto nel documento [Informazioni e dati contenuti nelle comunicazioni oggettive](#) mentre le specifiche tecniche per la realizzazione del file XML sono pubblicate nelle [Istruzioni tecniche per l’inoltro delle comunicazioni oggettive in formato XML](#).

31. Come deve essere valorizzato il campo IDSurvey nel file XML relativo alle comunicazioni oggettive?

Per le comunicazioni oggettive il campo IDSurvey deve essere valorizzato con “OGG”.

32. Dopo aver realizzato il file XML secondo le specifiche tecniche, come deve essere trasmesso alla UIF?

Il file XML con i dati mensili può essere inviato alla UIF in due modalità di trasmissione alternative:

- **Upload:** il segnalante accede al portale Infostat-Uif (<https://infostat-uif.bancaditalia.it>) e trasmette il file utilizzando la funzione “Consegna” disponibile nella sezione Upload. Prima di procedere alla consegna il segnalante può verificare la correttezza formale del file utilizzando la funzione “Diagnostico” presente sul portale.
- **A2A (Application-to-Application):** il segnalante può inviare il file XML in modalità automatica senza dover accedere al portale Infostat-Uif. A tal proposito la piattaforma espone un Web Service che deve essere richiamato dal segnalante mediante procedure applicative

proprie, sviluppate secondo le [Specifiche Tecniche A2A](#). Per la gestione di eventuali rilievi restituiti a seguito dell'invio è possibile consultare le [Specifiche sulla struttura dei Rilievi](#).

33. A fronte della consegna di una comunicazione, è possibile capire quali operazioni sono state scartate?

Le operazioni scartate sono riportate nel documento PDF associato al rilievo presente nell'area messaggi del portale Infostat-Uif.

34. Come è possibile trasmettere nuovamente le operazioni che sono state scartate?

In caso di scarto di alcune operazioni, dopo aver corretto gli errori rilevati, è possibile procedere in due modi:

- inviare nuovamente l'intera comunicazione (opzione INVIO). In questo caso tutte le operazioni precedentemente trasmesse saranno annullate e sostituite;
- inviare solo le operazioni che sono state scartate (opzione RETTIFICA). In questo caso occorre inviare solo le operazioni precedentemente scartate.

Tali modalità possono anche essere utilizzate di iniziativa del segnalante per integrare e/o correggere i dati precedentemente inviati.

Resta fermo l'obbligo di far pervenire alla UIF i dati completi relativi a un determinato mese di riferimento entro le scadenze previste (cfr. FAQ n. 1).

35. A fronte della conferma di alcuni rilievi, come è possibile capire se la comunicazione è stata correttamente acquisita?

Dopo aver inviato un lotto di conferme il sistema restituisce due messaggi: notifica di protocollo ed esito dei controlli. Se il secondo messaggio è del tipo “**esito positivo controlli**” le osservazioni sulle quali erano stati evidenziati i rilievi possono ritenersi corrette. Resta inteso che, affinché la comunicazione mensile sia correttamente acquisita, dovranno essere corretti tutti i rilievi.

36. Se nell'ambito della stessa mensilità fossero presenti più operazioni sul medesimo soggetto sarebbe possibile effettuare la conferma solo su uno dei rilievi interessati e non su tutti?

La conferma ha effetto solo sullo specifico rilievo e quindi “sana” solamente quest'ultimo.

Allo stesso tempo, un codice fiscale confermato viene memorizzato dal sistema: eventuali comunicazioni future relative a tale codice fiscale non daranno luogo a nuovi rilievi da confermare.

37. I segnalanti già abilitati per l'invio dei flussi SARA risultano automaticamente abilitati per l'invio delle Comunicazioni Oggettive?

Sì, a partire dal 1° settembre 2019 i segnalanti abilitati all'invio dei flussi SARA saranno automaticamente abilitati anche all'invio delle comunicazioni oggettive.

38. I segnalanti già abilitati per l'invio dei flussi SARA devono nominare un nuovo referente per l'invio delle comunicazioni oggettive?

Il soggetto responsabile per l'invio delle comunicazioni oggettive è il responsabile antiriciclaggio del segnalante. I segnalanti abilitati all'invio dei flussi SARA hanno già comunicato il nominativo del responsabile antiriciclaggio (che corrisponde al referente SARA), pertanto non devono comunicare nuovamente tale nominativo.

A partire dal 1° settembre 2019 il referente SARA del segnalante sarà automaticamente abilitato all'invio anche delle comunicazioni oggettive e potrà concedere la delega operativa ad altri soggetti, secondo le consuete modalità di richiesta/concessione della delega previste dal portale Infostat-Uif.

39. Qual è il termine entro cui devono essere corretti i rilievi formali e deterministici relativi a un determinato mese di riferimento?

I rilievi, sia formali che confermabili, relativi a un determinato mese di riferimento devono essere corretti entro la data di invio della comunicazione stessa, cioè entro il giorno 15 del secondo mese successivo. Si ricorda infatti che la presenza di rilievi (formali e/o confermabili) provoca lo scarto dell'intero blocco di dati (operazione e soggetti associati) quindi una comunicazione affetta da rilievi non può ritenersi correttamente acquisita.